

Bur n. 7 del 22/01/2008

Veterinaria e zootecnia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 4017 del 11 dicembre 2007

Studio di tecnologie per lo smaltimento delle carcasse degli animali di allevamento, non derivanti da mortalità soggetta a provvedimenti di polizia veterinaria, in alternativa alla distruzione in impianti di categoria 2. IMPEGNO DI SPESA

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr)

[L'Assessore alla Tutela del Consumatore, Sicurezza Alimentare e Servizi Veterinari, Elena Donazzan, di concerto con l'Assessore alle Politiche Sanitarie, On. dott.ssa Francesca Martini, riferisce quanto segue.

Il 01 maggio 2003 è entrato in vigore il Regolamento CE/1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 03 ottobre 2002, che detta nuove disposizioni in materia di normativa sanitaria applicabili ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

Con la D.G.R. del 30/12/2002, n. 3932 è stato adottato un Piano triennale regionale di Sanità animale e Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche per la sorveglianza epidemiologica, che ha tra gli obiettivi generali l'individuazione e la promozione di nuove tecnologie per lo smaltimento delle carcasse degli animali di allevamento, al fine di ridurre i costi derivanti dall'attuazione della vigente legislazione, per migliorare le condizioni di biosicurezza nella gestione dell'allevamento avicolo.

Con la D.G.R. del 03/10/2003, n. 2884, è stato avviato un "Piano regionale per la rigenerazione e lo sviluppo della filiera avicola" e con la DGR del 30/12/2003, n. 4079 è stato approvato un progetto di "Studio di tecnologie innovative applicate al trattamento delle carcasse di alcune specie animali d'allevamento, non derivanti da mortalità soggetta a provvedimenti di polizia veterinaria, al fine di valutarne l'applicabilità".

L'allegato A alla D.G.R. del 18/07/2006, n. 2260 riporta il risultato del lavoro effettuato dal gruppo di studio, previsto dalla sopraccitata D.G.R. n. 4079/2003, il quale:

– ha valutato la riproducibilità di alcune esperienze anglosassoni e spagnole in grado di adottare tecniche aziendali di bio-ossidazione e di trattamento con microrganismi ed enzimi del materiale biologico (carcasse e lettiera), per produrre un fertilizzante organico.

– ha valutato la correttezza delle azioni messe in atto nei siti monitorati e la fondatezza delle favorevoli valutazioni cui sono pervenuti i soggetti interessati, suffragate dalle risultanze di laboratorio dell'Istituto Superiore di Sanità, dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Legnaro e dall'ARPAV di Castelfranco Veneto, che hanno accertato che le matrici esitate rispettano i parametri microbiologici dell'Allegato VI capitolo II (D) (15) del Regolamento (CE) n. 1774/2002 e successive modifiche introdotte dal Regolamento (CE) n. 208/2006, e quelli chimici previsti dal D. Lgs. n. 217/2006 "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti", sul compostato misto.

Alla luce di quanto sopra, i soggetti interessati all'iniziativa hanno ritenuto che le risultanze favorevoli ottenute con la primitiva sperimentazione debbano essere consolidate e verificate anche attraverso una sperimentazione "allargata e controllata", da effettuarsi presso un numero limitato di aziende zootecniche per validare la riproducibilità e consolidare il grado di messa in sicurezza delle matrici in campo attraverso le metodiche proposte, gestita con i criteri della attenta osservazione scientifica e della scrupolosa vigilanza degli organi di controllo del sistema sanitario pubblico, che potranno avvalersi della collaborazione dei veterinari delle filiere produttive.

Considerato che la sopraccitata D.G.R. n. 2260/2006 demandava al Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene alimentare l'espletamento di tutti gli adempimenti tecnici esecutivi della medesima deliberazione, compresa la predisposizione dei protocolli operativi ed il programma di controllo, con D.D.R. n. 275 del 10/05/2007 sono stati, pertanto, individuati i siti sperimentali in cui effettuare la suddetta fase della sperimentazione e si è dato incarico all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD) all'esecuzione ed al coordinamento delle attività di laboratorio, avvalendosi della collaborazione del laboratorio dell'ARPAV di Castelfranco Veneto.

Alla luce di quanto suddetto, si ritiene opportuno finanziare il nuovo progetto che prevede una spesa complessiva, derivante dalle attività di monitoraggio e di laboratorio, di circa Euro 38.500,00.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1774/2002;

VISTA la D.G.R. del 30/12/2002, n. 3932;

VISTA la D.G.R. del 03/10/2003, n. 2884;

VISTA la D.G.R. del 30/12/2003, n. 4079;

VISTA la D.G.R. del 18/07/2006, n. 2260;

VISTO il Regolamento CE n. 208/2006;

VISTO D. Lgs. 217/2006;

VISTO il D.D.R. del 10/05/2007 n. 275.]

delibera

1. di assegnare, per la motivazioni espresse in premessa, all' Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (Pd), la somma di Euro 38.500,00;
2. di impegnare la somma complessiva di Euro 38.500,00 imputandola capitolo 60013 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007, che presenta sufficiente disponibilità;
3. di liquidare all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie il saldo al consuntivo delle spese sostenute da presentarsi entro il 31/03/2009.

4. di demandare al Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare, l'espletamento di tutti gli adempimenti esecutivi, tecnici e contabili per l'attuazione del presente provvedimento.